

STATUTO

Art.1

Denominazione e Sede

1. L'associazione denominata "*Atuttotondo – Ente del Terzo Settore*", costituita il 18.11.2003, ha sede in Grezzana (VR), via Borgo, n. 27. La variazione della sede legale non costituisce modifica statutaria qualora sia effettuata all'interno del medesimo Comune; il trasferimento della sede a diverso indirizzo all'interno del Comune di Grezzana potrà avvenire con delibera dell'organo di amministrazione, anche se l'indirizzo completo è indicato nel presente statuto. L'acronimo "ETS" potrà essere utilizzato nella denominazione e negli atti solo dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In coerenza con le attività di interesse generale prescelte, le finalità dell'associazione sono: promuovere il benessere delle persone e delle comunità; contrastare e prevenire situazioni di disagio economico e sociale; favorire l'inclusione e la coesione sociale; sostenere l'accesso all'istruzione, alla formazione e al mercato del lavoro; aiutare i soggetti più vulnerabili – in particolare bambini, anziani, famiglie e persone in difficoltà – attraverso interventi concreti, misurabili e verificabili.
3. L'Associazione:
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo settore che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, devolgerà il patrimonio dell'Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le indicazioni degli organi sociali competenti.
4. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 **Attività**

1. L'associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Tale attività è rivolta al sostegno e all'assistenza di bambini, anziani e comunità locali in situazioni di disagio economico e sociale, anche mediante l'erogazione di servizi di aiuto, ascolto, orientamento e accompagnamento;
 - b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Tale attività è rivolta a bambini, anziani e famiglie e si realizza, tra l'altro, mediante l'organizzazione di corsi, laboratori, percorsi formativi, eventi culturali e iniziative di sensibilizzazione su tematiche di interesse sociale;

- c. riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici e inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro delle persone in difficoltà. Tale attività si concretizza in servizi di orientamento professionale, accompagnamento lavorativo e supporto all'inserimento occupazionale di soggetti svantaggiati o in situazione di emarginazione;
 - d. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- 2. L'associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle precedenti.
 - 3. I progetti riguarderanno principalmente iniziative sul territorio comunale, provinciale e regionale (Veneto), senza in ogni caso preclusioni nei confronti di specifiche iniziative di altro ambito di particolare gravità sotto il profilo umanitario;
 - 4. Preferibilmente le iniziative non prevederanno donazioni e/o erogazioni dirette di denaro, privilegiando interventi concreti, misurabili e verificabili;
 - 5. L'attività verrà svolta in assoluta autonomia anche nell'ambito di collaborazioni con realtà ed istituzioni locali, perseguendo sempre e comunque obiettivi concreti, misurabili e verificabili.
 - 6. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico. Delle raccolte fondi deve essere dato conto nel bilancio con apposito rendiconto specifico.

Art. 3 ***Soci***

- 1. I soci sono così suddivisi:

- Soci Fondatori: quelli che hanno sottoscritto lo statuto all'atto di costituzione;
- Soci Ordinari: quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dall'organo di amministrazione;

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno i medesimi diritti e doveri, incluso il diritto di voto in Assemblea secondo il principio "un associato, un voto".

2. I soci volontari devono svolgere, a favore dell'associazione, attività non retribuita. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'organo di amministrazione delibera sull'ammissione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, motivando l'eventuale rigetto e comunicandolo all'interessato. In caso di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza di pronunci l'assemblea nella sua successiva convocazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo competente.

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per un anno;
 - morte;
 - esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dell'interessato.
5. Al fine di regolamentare correttamente l'ingresso di nuovi soci, le quote associative ed ogni altro aspetto connesso e relativo, l'organo amministrativo predisporrà un regolamento.
6. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art.4
Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega (ciascun socio può essere portatore di non più di tre deleghe), a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza dell'associazione dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
3. I soci hanno diritto di prendere visione del bilancio economico e finanziario, del libro degli associati e dei verbali delle riunioni degli organi sociali.

Art. 5
Svolgimento dell'Attività volontaria

1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario, fatto salvo quanto previsto dalla legge per rimborsi mediante autocertificazione entro limiti predeterminati dall'organo di amministrazione.

Art. 6 **Organi**

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - l'organo di amministrazione (Comitato);
 - il presidente;
 - il segretario;
 - organo di controllo, quando obbligatorio per legge;
 - il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, quando obbligatori per legge.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese effettivamente sostenuti e documentati per l'attività prestata e gli eventuali compensi ai componenti dell'organo di controllo, se previsti per legge.

Art. 7 **Assemblea**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (via mail, PEC) inviata all'indirizzo comunicato dagli associati e sui canali social dell'associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, salvo quanto previsto dal comma 8 per le deliberazioni più importanti.
6. Ciascun socio può essere portatore di non più di tre deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
8. Per le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento e devoluzione del patrimonio, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le medesime deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà degli associati e richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e i componenti dell'organo di controllo;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il programma di attività e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva o respinge le richieste di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;

- delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario, da conservare nel libro delle assemblee.

Art. 8
Organo di amministrazione (Comitato)

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri scelti tra le persone fisiche associate. Qualora venisse a mancare uno o più componenti in seguito a dimissioni, decesso o altra causa, l'organo di amministrazione rimane in carica nella sua composizione ridotta sino alla successiva assemblea, la quale provvede all'elezione dei nuovi componenti. Qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del minimo previsto, il presidente convoca senza indugio l'assemblea per le nuove elezioni. Delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.
2. L'organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (preferibilmente via mail, PEC, o raccomandata).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'organo di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
6. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - eleggere, tra i suoi componenti, il presidente, il vice-presidente ed il segretario;
 - nominare il personale, ove previsto, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione per ogni profilo di attività anche attraverso la predisposizione di appositi regolamenti;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - approvare i progetti e le singole iniziative, selezionate nel rispetto dello scopo dell'associazione, ai sensi e nel rispetto del presente Statuto;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza. L'organo di amministrazione potrà delegare a singoli soci l'organizzazione di singoli eventi, l'approfondimento di particolari tematiche e lo studio di progetti e

proposte. I soci delegati avranno l'obbligo di relazionare l'organo di amministrazione di propria iniziativa o su invito dello stesso.

7. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 9 ***Presidente***

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i componenti dell'organo di amministrazione, ed è anche presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 4, e 8, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente; in assenza di entrambi, dal componente dell'organo di amministrazione più anziano di età.

Art. 10 ***Segretario***

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali nei libri sociali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di marzo e all'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione;
- provvede alla tenuta delle scritture contabili e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'organo di amministrazione;
- coordina il personale, ove presente.

Art. 11

Organo di controllo e revisore legale dei conti

1. L'organo di controllo, anche monocratico, viene nominato nei casi previsti dalla legge, ossia quando siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità. L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. L'organo di controllo è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale devono essere nominati dall'assemblea quando siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13

Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati e delle imprese;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - raccolte di fondi;
 - organizzazione di eventi e manifestazioni;
 - proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - ogni altra entrata ammessa dalla legge.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito.
3. L'amministrazione ordinaria potrà essere effettuata disgiuntamente da Presidente e Vice Presidente, mentre per le operazioni di carattere straordinario sarà necessaria la deliberazione dell'assemblea o dell'organo di amministrazione. Per amministrazione ordinaria si intendono tutte le operazioni, sia attive che passive, di ammontare inferiore ad € 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 14 ***Quota sociale***

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
2. Costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - la corresponsione ad amministratori e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi settori e condizioni;
 - la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze di acquisire specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse generale;
 - l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, amministratori, loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
 - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
3. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

Art. 16 ***Bilancio***

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'associazione redige:
 - il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione), secondo i modelli previsti dalla legge, se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano 300.000 euro;
 - il rendiconto per cassa se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non superano 300.000 euro;
 - il rendiconto per cassa in forma aggregata se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate non superano 60.000 euro.
3. Entro centottanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo di amministrazione il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Verrà, altresì, sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
5. L'associazione che effettua raccolte pubbliche di fondi deve inserire nel bilancio un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna raccolta.
6. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
7. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 17 ***Modifiche allo statuto e all'atto costitutivo***

1. Le proposte di modifica allo statuto e all'atto costitutivo possono essere presentate all'assemblea dall'organo di amministrazione o da almeno cinque soci.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le medesime deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà degli associati e richiedono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere verbalizzate nel libro delle assemblee e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la delibera richiede la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
2. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza di indicazioni degli organi sociali competenti.
3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono nulli.

Art. 19

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, nel quale devono essere indicati la denominazione o il nome, la sede o il domicilio, la data di iscrizione e, se del caso, la cessazione della qualità di associato; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi sociali.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e i bilanci tenuti presso la sede legale dell'ente, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

Art. 20
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e in particolare al codice civile e al Codice del Terzo Settore.

Art. 21
Norma di prima applicazione

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'assemblea straordinaria. Dalla medesima data cessano di avere effetto tutte le disposizioni del precedente statuto incompatibili con la normativa vigente.
2. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente statuto, l'organo di amministrazione provvederà a presentare domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Verona, 21 Luglio 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. G. Nello', is written over a faint circular stamp.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VERONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VERONA 1

Registrazione di Atto Privato

Il 10/08/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6H , serie 3 , numero 794

data di stipula: 29/07/2026

ident.vo telematico: T6H26L000794000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 03358210239

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
01	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

03358210239				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24